

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 DIC. 2000

ADDI' 12 DIC. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....COMISSIS

ASSENTI: ARACRI

DELIBERAZIONE N° 2527

Proposta di legge regionale concernente: il Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente il Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTO l'articolo 22, punto 3 della Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, recante norme in materia di bilancio e contabilità;

VISTO il progetto di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, predisposto dall'Assessore alle Politiche del Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

SENTITA la relazione dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001" composta da 9 articoli, corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 2527

DEL 12 DIC. 2000




"BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001".

Art.1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2001 è approvato in lire 38.149.369.774.733 in termini di competenza ed in lire 46.367.095.884.947 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2001, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella "A").

Art.2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2001 è approvato in lire 38.149.369.774.733 in termini di competenza ed in lire 46.367.095.884.947 in termini di cassa.
2. È autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 2001, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato nella tabella "B". Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni. L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.
3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti alla predetta tabella "B", sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente esercizio finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio.
4. L'utilizzazione della somma iscritta al capitolo 52150 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nel corrispondente capitolo.
5. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art.3

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2001/2003.

Art.4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa: l'elenco n.1 concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dei capitoli numeri 16310, 16313, 16316, 16319; l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento; l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; l'elenco n. 4 concernente i fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi; l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2001 a contrarre mutui per nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di lire 1.299.515.932.112. In applicazione della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37, è altresì autorizzata l'assunzione dei mutui indicati nell'elenco 5/bis concernente interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l'ammontare di lire 240.572.704.765.

2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di lire 1.540.088.636.877 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti; tale onere è iscritto ai capitoli nn. 15417 e 15427 della spesa a partire dall'esercizio finanziario 2001.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. È altresì iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale il capitolo n. 04130 con lo stanziamento di lire 757.858.206.277 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. L'autorizzazione alla eventuale contrazione di tale mutuo può essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale, a seguito dell'accertamento dell'effettiva consistenza del predetto saldo.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art.5

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 10 della legge 10 maggio 1970, n. 281 e 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.


4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.

6. Sono confermate per il 2001 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

7. E' confermato il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Antonio Fregello'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'REGIONE LAZIO' in the center, 'DIPARTIMENTO REGIONALE' around the top inner edge, and 'VIA ...' around the bottom inner edge. There is also a small star symbol at the bottom of the stamp.

Art.6

1. Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, corrispondente ai capitoli dal n. 11101 al n. 11114, mediante le aperture di credito da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. È consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore dei dirigenti dell'ufficio cerimoniale, dell'ufficio autonomo di collegamento con l'Unione Europea con sede a Bruxelles, nonché di funzionari di 8^a qualifica funzionale degli uffici 7° e 3° rispettivamente dei settori 19° e 49°. È altresì consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore dei funzionari di 8^a qualifica funzionale in servizio presso l'ufficio provveditorato e contabilità e l'ufficio stampa del settore 2° della Giunta, anche al fine dello svolgimento della funzione economica per le strutture della presidenza della Giunta.


3. Sono confermate per l'anno 2001 e per il bilancio 2001/2003 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33, nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni.

Art.7

1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 2000 a carico degli esercizi 1998 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro lo stesso termine, è consentita l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 2001. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente l'Area Ragioneria dell'Assessorato competente in materia di bilancio.

2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'REGIONE LIGURIA' and 'UFFICIO DI PRESIDENZA'. To the right of the signature, there is a vertical line and some additional markings.

Art.8

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 1999 e 2000 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2001, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2000, ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 della l.r. 15/1977, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla predetta richiamata disposizione, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 33 della l.r. 15/1977, di concerto con le strutture competenti per materia.


2. Per l'anno 2001 è sospesa l'applicazione delle disposizioni legislative regionali che dispongono deroghe alla norma di cui al terzo comma dell'articolo 30 della l.r. 15/1977.

Art.9

1. E' autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.

2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2001 è stato approvato dal competente organo e per il quale l'assessorato competente in materia di bilancio ha inoltrato le relative proposte di approvazione alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 1991, n. 19 e successive modificazioni, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 10, secondo comma, della l.r. 15/1977.

3. Gli enti, aziende, ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati, a gestire in via provvisoria, nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato.



A handwritten signature, likely of the President of the Regional Council, written in black ink.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DEL 12 DIC. 2000

Elenco 5/bis per residui passivi

Elenco dei capitoli per spese d'investimento da finanziare con mutui da contrarre ai sensi delle leggi di bilancio del precedente esercizio
(art. 4, comma 5, L.R. n. 14 del 16/2/2000)




CAP.	IMPORTI	CAP.	IMPORTI
11444	391.068.000	23225	90.288.000
11448	50.000.000	23237	1.500.000.000
11454	638.385.619	23392	122.921.515
11466	9.436.800	24116	327.200.000
11492	13.708.764	24125	859.835.203
13250	549.480.000	24128	324.000.000
15107	23.246.007.249	24129	879.753.119
15223	237.600.000	24138	3.675.411.065
15301	55.098.769	24140	2.614.353.888
15305	7.520.407	24142	200.144.216
15310	2.170.880.000	24203	19.860.000
21139	15.256.000	24210	3.897.027.032
21159	2.453.550.900	28101	700.000.000
21163	865.694	28104	2.986.526.590
21177	73.249.000	28175	177.968.790
21192	224.500.000	28910	1.903.399.495
21201	175.507.463	31220	1.732.294.130
21204	2.700.000.000	31221	6.978.611.289
21205	3.591.620.281	31225	447.640.667
21217	2.699.343.200	31227	28.270.000
21227	7.000.000.000	31230	406.653.439
21229	677.500.000	31303	3.493.716.550
21233	850.000.000	31307	3.319.549.516
21292	44.352.445	31392	488.522.282
21413	1.638.095.800	32103	324.168.483
21431	132.592.000	32105	963.890.052
22102	7.234.747.749	32111	3.146.300.000
22103	696.838.278	32137	3.164.861.210
22107	1.667.487.600	32143	50.000.000
22114	119.000.000	32192	300.913.231
22130	27.759.497	32410	217.657.671
22150	1.105.000.000	32411	15.559.504
22157	250.000.000	32431	496.016.692
22218	1.103.400.000	32441	159.496.906
22226	5.214.000	32443	1.392.989.296
22231	850.000.000	32447	698.343.261
22232	25.569.000	32449	240.000.000
22241	1.533.047.000	32463	20.000.000
22243	400.000.000	32466	192.002.694
22244	336.003.000	32492	167.114.258
22292	1.680.000	32501	478.891.000
22301	2.651.220.000	41405	14.799.352
23132	60.000.000	42116	170.000.000



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAP.	IMPORTI
42125	147.500.000
42128	2.249.221.000
42133	341.500.000
42317	84.960.000
43105	6.000.000.000
43111	70.000.000.000
43211	269.015.119
43250	1.200.000.000
44206	255.000.000
44213	90.000.000
44228	1.145.000.000
44233	20.000.000
44238	419.210.900
44251	183.320.172
44256	130.000.000
44259	854.768.000
44265	19.166.800
44339	337.865.094
44355	3.900.000.000
45114	658.000.000
45130	5.135.242.133
45192	18.413.342
46109	100.000.000
46110	28.038.000
46130	270.000.000
47114	11.346.157.786
47192	7.917.652
51209	3.042.872.096
51215	244.420.000
51305	4.500.557.969
51392	10.312.586
51401	419.333.775
51443	238.903.480
51492	772.498.535
51520	360.000.000
52105	94.635.912
52110	362.222.000
52205	10.000.000
52207	634.800.000
52414	236.191.948
52505	7.336.125.555
TOTALE	240.572.704.765



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO
ALLA DEL. N. 2524
DEL 12. DIC. 2000
-ly

Relazione alla


Proposta di Bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003

*

La presente proposta si riferisce al bilancio a legislazione vigente e costituisce una prima base di riferimento cui ancorare l'esercizio provvisorio 2001.

L'esigenza di rinviare al nuovo anno l'approvazione del Bilancio di previsione e della Legge Finanziaria deriva essenzialmente dalle notevoli implicazioni che la **Finanziaria nazionale** (attualmente all'esame del Parlamento) avrà sulla legislazione e sul quadro economico e finanziario delle Regioni. Infatti la Finanziaria nazionale, oltre ad una serie di interventi per l'occupazione e gli investimenti che riguarderanno anche il Lazio, contiene tra l'altro:

- modifiche all'**IRAP**, compresa la base imponibile
- norme per il trasferimento di funzioni statali alle **regioni** e agli enti locali (polizia amministrativa, canoni per demanio idrico, risorse per il completamento del trasferimento di funzioni, opere stradali di interesse regionale
- stabilizzazione della copertura delle perdite di gettito per la riduzione dell'accisa sulla benzina non compensate da maggiori entrate della tassa automobilistica
- **regole di bilancio per le regioni**, in conformità al Patto di stabilità
- disposizioni per l'acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa
- controllo dei flussi finanziari e modifiche alle norme della **tesoreria unica** per le Regioni
- le norme attuative dell'accordo Governo-Regioni per la **sanità**
- la riduzione dei ticket sanitari e disposizioni in materia di spesa farmaceutica;
- una serie di ulteriori disposizioni in materia sanitaria.



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Si tratta, come si vede, di materie di decisiva importanza per le Regioni e che avranno un diretto impatto sulle scelte di bilancio 2001-2003.

Sull'insieme di tali argomenti ci si riserva quindi di dar conto a seguito dell'approvazione del testo definitivo della Finanziaria nazionale, nel contesto del nuovo quadro normativo emerso già nel 2000 con il Decreto legislativo sul federalismo fiscale.

Un altro aspetto da segnalare con evidenza riguarda il Decreto legislativo del 2000 con il quale è stata modificata la legge nazionale di contabilità delle Regioni. In base a tale decreto le singole Regioni dovranno dotarsi di una **nuova legge di contabilità**, in modo tale che il Bilancio di previsione 2002 sia redatto nella nuova configurazione, in particolare introducendo le **unità previsionali di base** che costituiranno il riferimento contabile su cui il Consiglio regionale sarà chiamato a votare.

Il lavoro per la redazione della nuova legge di contabilità è in fase avanzata ed il testo sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio dopo la "sessione" di Bilancio 2001.

Quindi questo è l'**ultimo anno** in cui il Bilancio viene redatto ed esaminato nella versione tradizionale.

**


Tornando alla proposta attuale, si ribadisce che si tratta di una prima stesura di natura essenzialmente tecnica. Sono infatti riportati gli stanziamenti già previsti dal Bilancio pluriennale 2000 - 2002, proiezioni di stanziamenti 2000 per le spese di funzionamento ed ordinarie, riattribuzioni per l'anno in corso di impegni programmatici già assunti, nonché tutte le poste a destinazione vincolata secondo il grado di utilizzo sinora riscontrabile dalla contabilità.

Anche le norme di bilancio e della Finanziaria sono limitate al momento ai soli articoli tecnici.

La Giunta regionale si riserva pertanto di apportare nelle prossime settimane (con Note di variazione o con emendamenti) le necessarie integrazioni alla proposta attuale, contenenti le scelte di maggiore rilevanza per il Bilancio 2001 - 2003.


Quanto al quadro finanziario complessivo, la recente approvazione dell'Assestamento 2000 ha già fornito al Consiglio l'occasione per valutare sia i netti miglioramenti intervenuti nella gestione del bilancio della Regione in senso stretto sia le tensioni derivanti dalla necessità di intervenire a copertura dei disavanzi sanitari già maturati o prospettati.

Sull'insieme di tali questioni ci si riserva di tornare compiutamente quando saranno presentate al Consiglio le ulteriori proposte della Giunta.



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sinteticamente, per il 2001 le cifre della proposta attuale riguardano:

- 1) ENTRATE complessive, al lordo delle partite di giro: **38.149** mld
- 2) Residui ATTIVI : **9.894** mld
- 3) USCITE complessive, al lordo delle partite di giro: **38.149** mld
- 4) Le spese corrispondenti a fondi vincolati riattribuiti (Saldo A) risultano pari a **3.336** mld
- 5) Le spese di investimento finanziate con mutui (El 5 e 5bis) risultano pari a **1.540** mld
- 6) i Residui PASSIVI sono stimati in **9.216** mld.
- 7) la giacenza di cassa è stimata pari a Lit **1.660** mld



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "DIPARTIMENTO REGIONALE ECONOMIA E FINANZE", "REGIONE LAZIO", and "L. 22 MARZO 1978, N. 30".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALI

